

Regolamento di attuazione dell'articolo 9 ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n.57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

- Art. 1 ambito di applicazione
- Art. 2 tipologia dei beni
- Art. 3 disposizioni specifiche per gli edifici e le relative pertinenze
- Art. 4 soggetti richiedenti
- Art. 5 presentazione domande
- Art. 6 istruttoria
- Art. 7 responsabilità e obblighi del concessionario
- Art. 8 rinuncia del concessionario e impossibilità alla fruizione
- Art. 9 attività di vigilanza e controllo
- Art. 10 decadenza
- Art. 11 abrogazioni
- Art. 12 esclusioni
- Art. 13 pubblicità e aggiornamento degli allegati
- Art. 14 entrata in vigore

art. 1 ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 9 ter, comma 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), disciplina la concessione in uso temporaneo, di seguito denominata concessione, dei beni di cui all'allegato A, di seguito denominati beni, affidati alla disponibilità, alla gestione, alla vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, di seguito denominata Direzione.
2. I beni possono essere concessi anche per parte di essi nel rispetto della loro destinazione e subordinatamente alle esigenze dell'attività istituzionale della Direzione.
3. La concessione non può essere superiore a sessanta giorni.
4. La concessione può avvenire nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, per attività compatibili con la natura dei beni.
5. La concessione non viene effettuata nell'esercizio di attività imprenditoriali e quanto per essa riscosso non si configura come corrispettivo di prestazione rilevante agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
6. Sono esclusi dall'uso temporaneo i beni che sono già concessi, locati o affittati, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 1 della legge regionale 57/1971, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5.

art. 2 tipologia dei beni

1. I beni si suddividono nelle seguenti categorie:
 - a) edifici e relative pertinenze;
 - b) piazzali e aree di deposito non utilizzate per attività silvo-pastorali;
 - c) aree di interesse silvo-pastorale.
2. I beni di cui al comma 1, lettera a), sono indicati nell'allegato A con specificazione della relativa capienza, dell'uso consentito e dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ai quali tali beni possono essere concessi.

art. 3 disposizioni specifiche per gli edifici e le relative pertinenze

1. I beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) possono essere concessi solamente per lo svolgimento di attività che perseguano i seguenti obiettivi:
 - a) produzione di studi e di lavori commissionati direttamente dalla Direzione;
 - b) produzione di studi e di lavori di iniziativa esterna alla Direzione ma comunque di interesse per l'Amministrazione regionale;
 - c) corsi, incontri tecnici, attività educative e didattiche che necessitino d'applicazioni anche pratiche, di dimostrazioni, d'osservazioni e di rilievi sul territorio;
 - d) assistenza ai diversamente abili e comunità famiglia;
 - e) fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali in gestione.

art. 4 soggetti richiedenti

1. I beni possono essere dati in concessione ai seguenti soggetti:
 - a) istituti universitari;
 - b) scuole di ogni ordine e grado;
 - c) istituti anche privati di ricerca scientifica;
 - d) associazioni per l'assistenza ai diversamente abili e comunità famiglia;
 - e) enti pubblici;
 - f) associazioni con finalità statutarie sociali, educative, divulgative o di conoscenza dell'ambiente naturale;
 - g) professionisti o altri soggetti aventi incarichi dall'Amministrazione regionale;
 - h) persone fisiche associate o appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g.
2. La concessione non può essere trasferita ad altri soggetti.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 ter, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 57/1971 si intendono per soggetti portatori di pubblici interessi i soggetti di cui al comma 1, lettera d) e per personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale i soggetti di cui al comma 1, lettera g).
4. Per i soggetti di cui al comma 3, la concessione è disposta con l'applicazione della riduzione al 10% dell'intero corrispettivo stabilito attraverso l'applicazione dei criteri di calcolo fissati nell'allegato A.

art. 5 presentazione domande

1. I soggetti interessati alla concessione dei beni devono presentare domanda, direttamente o a mezzo posta, al Servizio gestione forestale e antincendio boschivo, di seguito denominato Servizio, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di fruizione utilizzando il modulo di cui all'allegato B debitamente compilato in ogni sua parte. Farà fede dell'arrivo della domanda il timbro di ricezione dell'Ufficio del protocollo del Servizio.
2. Ciascuna domanda deve riferirsi ad un unico periodo di fruizione e deve specificare:
 - a) le generalità del richiedente e del suo eventuale delegato in loco;
 - b) il bene prescelto e il periodo di fruizione;
 - c) l'attività da svolgere;
 - d) il numero dei partecipanti, nonché il numero dei fruitori delle pertinenze nel caso dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - e) l'eventuale necessità di accedere nella proprietà regionale con mezzi a motore.
3. Nel caso in cui non venga rispettato il termine indicato al comma 1, la domanda può non essere valutata.
4. In caso di più domande, pervenute in tempo utile per lo stesso bene e per periodi sovrapposti, viene data priorità in base all'ordine di arrivo presso il Servizio. In caso di domande pervenute lo stesso giorno viene data priorità a quella richiedente maggiore periodo di fruizione.
5. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), si prescinde dalla presentazione della domanda e dall'istruttoria di cui all'articolo 6 qualora la concessione sia contenuta negli atti di incarico.

art. 6 istruttoria

1. Il corrispettivo da applicare per la concessione è stabilito attraverso l'applicazione dei criteri di calcolo, ivi compresi gli importi economici, fissati nell'allegato A che è oggetto di revisione annuale con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali, di seguito denominato Direttore centrale, in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'allegato A revisionato ai sensi del comma 1 trova applicazione per le domande pervenute successivamente alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il richiedente la concessione dei beni è tenuto al versamento dell'importo richiesto entro i termini stabiliti nella comunicazione di accoglimento della domanda, o comunque prima della consegna del bene, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. Il mancato versamento dell'importo richiesto entro i termini stabiliti nella comunicazione di accoglimento della domanda, equivale a rinuncia da parte del richiedente, in presenza di altre domande di fruizione del bene, delle quali il Servizio dà comunicazione al richiedente.
5. Nel caso dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in sede di consegna dei beni il richiedente, o il suo delegato, fornisce, a pena di decadenza, l'elenco nominativo dei partecipanti reso come da allegato C, nonché il numero dei fruitori delle pertinenze come da allegato D e sottoscrive per accettazione il verbale di consegna, al quale è allegato l'inventario dei beni mobili in dotazione dell'edificio.

art. 7 responsabilità e obblighi del concessionario

1. Il concessionario, ancorché rappresentato da un suo delegato in loco, risponde all'Amministrazione regionale del corretto uso del bene, delle pertinenze, degli impianti tecnologici e della conservazione dei beni mobili assegnati agli edifici e risponde dei danni arrecati, anche a terzi, nell'attività svolta con esclusione dell'Amministrazione regionale da ogni e qualsivoglia responsabilità.
2. Nel caso dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli interessati devono provvedere in proprio al vitto, all'eventuale dotazione di lenzuola, federe, asciugamani e simili, nonché alle pulizie dei locali per tutto il periodo di fruizione e prima della riconsegna dell'immobile.
3. Il bene deve essere riconsegnato nelle medesime condizioni originarie.
4. Nel caso di associazioni per l'assistenza ai diversamente abili, spetta al richiedente valutare la compatibilità del bene con le caratteristiche della diversa abilità di coloro che intendono fruirne.
5. La concessione è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di specifico impegno a rifondere eventuali danni ai beni e, qualora richiesto, a presentare idonea polizza assicurativa.
6. Nella comunicazione di accoglimento della domanda è inserita la clausola di esonero dalla responsabilità civile per fatti non imputabili all'Amministrazione regionale, derivanti dalla fruizione dei beni, con estensione della stessa anche alla responsabilità di custodia dei beni personali introdotti.

art. 8 rinuncia del concessionario ed impossibilità alla fruizione

1. Nel caso in cui il concessionario rinunci alla fruizione del bene l'importo eventualmente già versato non viene restituito.
2. Qualora il bene di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), concesso non potesse essere più disponibile per cause di forza maggiore o per sopravvenuto interesse della Direzione, l'importo eventualmente già versato viene restituito senza che il concessionario stesso possa vantare altre pretese.

art. 9 attività di vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sulla fruizione dei beni sono effettuati dal personale del Servizio e dal personale forestale della Direzione.

art. 10 decadenza

1. Il mancato rispetto di quanto disposto all'articolo 1, comma 4, all'articolo 4, comma 2, all'articolo 6, comma 5 e ogni altro abuso accertato dal personale incaricato del controllo e della vigilanza comporta la decadenza della concessione.

2. Il concessionario, a seguito della decadenza di cui al comma 1, deve lasciare immediatamente libero il bene.
3. Quanto già versato viene per intero introitato dall'Amministrazione regionale a titolo di penale, fermo restando il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
4. La decadenza di cui al comma 1 può costituire motivo di non accoglimento della domanda di cui all'articolo 5.

art. 11 abrogazioni

1. E' abrogato il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 19 novembre 1999, n. 0366/Pres. (Approvazione del "Regolamento concernente le modalità di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali".)

art. 12 esclusioni

1. Nei confronti dei beni non trova applicazione il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres. (Legge regionale 57/1971. Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 5 bis.).

art. 13 pubblicità e aggiornamento degli allegati

1. Il presente regolamento e le sue variazioni vengono pubblicati sul sito informatico della Regione.
2. La modifica degli allegati al presente regolamento è effettuata con decreto del Direttore centrale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e trova applicazione nei confronti delle domande presentate dopo tale data.

ALLEGATO A ELENCO DEI BENI SILVO-PASTORALI DELLA REGIONE (RIFERITO ALL'ARTICOLO 1)									
n.	proprietà	Comuni	bene di cui articolo 2 comma 1 lettera a	n. posti	uso consentito	costi (€/gg)			soggetti fruitori di cui articolo 4 comma 1
						prezzo base	riscald.*	pertinenze	
1	Cansiglio	Caneva, Polcenigo, Budoia (PN)	Casa di Crosetta	12	alloggio	96,00	30,00	10,00	a-b-c-d-e-f-g
2	Prescudin	Barcis (PN)	Villa Emma	24	alloggio	216,00	60,00	20,00	a-b-c-d-e-f-g
			ex stallone Villa Emma	30	sala riunioni	80,00	12,50	-	a-b-c-d-e-f-g-h
			casera Prescudin (parte)	5	alloggio	50,00	-	-	g
3	Caltea	Barcis (PN)	-						
4	Conte Ceconi	Vito d'Asio, Clauzetto, Tramonti di S. (PN)	-						
5	Collina Grande	Paluzza, Ravascletto, Rigolato (UD)	Baita Val Collina	4	alloggio	26,00	-	-	a-b-c-d-e-f-g-h
6	Pramosio	Paluzza (UD)	Baita Michele Gortani	5	alloggio	32,50	-	-	a-b-c-d-e-f-g-h
			Baita Morgante	5	alloggio	32,50	-	-	a-b-c-d-e-f-g-h
7	Pecol di Chiaula, Lodin, Ramaz	Paluzza, Paularo (UD)	-						
8	Val Alba	Moggio Udinese (UD)	ex casera Vualt	3	alloggio	20,00	-	-	a-b-c-d-e-f-g-h
9	Fusine	Tarvisio, Malborghetto (UD)	Capanna Ghezzi	4	alloggio	26,00	-	-	a-b-c-d-e-f-g-h
10	Lotti	Tarvisio, Malborghetto, Pontebba (UD)	Baita Winkel	10	alloggio	50,00	-	-	a-b-c-d-e-f-g-h
11	Parco risorgive Codroipo	Codroipo (UD)	-						
12	Bosco Romagno	Cividale, Prepotto (UD)	-						
13	Parco Rizzani	Pagnacco (UD)	-						
14	Bosco Plessiva	Cormons, Dolegna del Collio (GO)	-						
15	Bosco Piuma	Gorizia (GO)	-						
16	Bosco Salzer	Trieste (TS)	-						
17	Bosco Venezian-Bazzoni	Trieste (TS)	-						
					costo (€/gg)				
	proprietà	bene di cui art. 2 comma 1 lett. b-c	unità di misura		prezzo base				
	tutte	piazzali e aree di deposito	mq		0,25				
		aree di interesse silvopast. fino 5.000 mq	mq		0,10				
		aree di interesse silvopast. oltre 5.000 mq	mq		0,05				

* il riscaldamento è previsto nel periodo dal 15/9 al 15/4

Allegato B Modello di domanda (riferito all'articolo 5)

Alla Direzione centrale risorse agricole,
naturali e forestali
Servizio gestione forestale e antincendio boschivo
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

OGGETTO: D.P.Reg. n. _____ dd. _____. Regolamento concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale. Domanda di concessione.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____, il _____,
C.F. _____ residente a _____,
(indirizzo) _____;

chiede la concessione in uso temporaneo del seguente bene di proprietà regionale (barrare il caso che interessa e compilare):

edifici e relative pertinenze (bene di cui art. 2 comma 1 lett. a):

richiesta uso pertinenza: sì no

esclusione riscaldamento se previsto: sì no

piazzali e aree di deposito non utilizzati per attività silvo-pastorali (bene di cui art. 2 comma 1 lett. b):

_____ parte richiesta: _____

aree d'interesse silvo-pastorale (bene di cui art. 2 comma 1 lett. c):

_____ parte richiesta: _____

per il periodo decorrente dal _____ al _____ compresi e per svolgervi le seguenti attività: _____

_____.

Al riguardo dichiara:

a) (nel caso di beni di cui all'art. 2 comma 1 lett. a del Regolamento.) che il n. di partecipanti è di _____ per i quali il sottoscritto si impegna a fornire, a pena di decadenza, elenco nominativo reso come da allegato C entro la consegna del bene;

b) (nel caso di beni di cui all'art. 2 comma 1 lett. a del Regolamento.) che il n. di partecipanti che fruiscono della pertinenza dell'edificio è di _____ per i quali il sottoscritto si impegna a fornire, a pena di decadenza, elenco nominativo reso come da allegato D entro la consegna del bene;

- c) di rispondere all'Amministrazione regionale del corretto uso del bene, delle pertinenze, degli impianti tecnologici e della conservazione dei beni mobili assegnati agli edifici;
- d) di impegnarsi a informare i partecipanti che la fruizione del bene avviene a loro rischio e pericolo e sotto la loro esclusiva responsabilità;
- e) di impegnarsi a riconsegnare il bene nelle medesime condizioni in cui è stato posto nelle sue disponibilità;
- f) di impegnarsi a rifondere eventuali danni ai beni e, qualora richiesto a presentare idonea polizza assicurativa;
- g) di esonerare l'Amministrazione regionale dalla responsabilità civile per fatti ad essa non imputabili, derivanti dall'utilizzo dei beni e di assumersi la responsabilità di custodia dei beni personali introdotti.

Inoltre, in relazione alla presente richiesta di concessione in uso breve il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate, dichiara:

A) di rappresentare il seguente soggetto di cui all'art. 4 del Regolamento (barrare il caso che interessa e compilare):

istituti universitari

scuole di ogni ordine e grado

istituti anche privati di ricerca scientifica

associazioni per l'assistenza ai diversamente abili e comunità famiglia

enti pubblici

associazioni con finalità statutarie sociali, educative, divulgative o di conoscenza dell'ambiente naturale

ditte, professionisti o altri soggetti aventi incarichi dall'Amministrazione regionale

persone fisiche associate o appartenenti a una delle categorie precedenti

avente sede a _____ indirizzo _____

C. F./P.IVA _____;

B) che come delegato in loco è nominato il/la sig./sig.ra

residente a _____ indirizzo _____

C) di avere la necessità di entrare nella proprietà regionale con il seguente numero di mezzi a motore

per la seguente motivazione _____

impegnandosi a comunicare, pena il mancato transito, le targhe degli stessi in sede di consegna del bene;

D) di essere informato e consapevole dei contenuti del Regolamento e di sollevare l'Amministrazione regionale da ogni e qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta per eventuali danni che dovessero essere arrecati ai beni regionali o a terzi dall'uso dei beni concessi;

E) di essere informato e consapevole che la concessione non può essere trasferita ad altri soggetti a pena di decadenza dalla medesima;

F) di essere informato e consapevole che in caso di decadenza quanto versato viene per intero introitato dall'Amministrazione regionale a titolo di penale, fermo restando il risarcimento di eventuali ulteriori danni;

G) di essere informato e consapevole che la decadenza da precedente concessione può costituire motivo di non accoglimento della presente domanda;

H) di (barrare il caso che interessa):

essere decaduto da precedente concessione: sì no

Dichiara, infine, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di essere informato che i dati forniti saranno trattati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, quale titolare, per le finalità connesse al presente atto, mediante strumenti, anche informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme. L'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. da ultimo richiamato.

Allega fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità, ai sensi delle disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni amministrative.

Data _____

FIRMA

ALLEGATO C ELENCO PARTECIPANTI AL SOGGIORNO (RIFERITO ALL'ARTICOLO 6)



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI
Servizio gestione forestale e antincendio boschivo

EDIFICIO _____ PERIODO _____

GRUPPO _____

ELENCO PARTECIPANTI AL SOGGIORNO

n.	COGNOME	NOME	INDIRIZZO	DOCUM. ID.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

ALLEGATO D ELENCO FRUITORI PERTINENZE (RIFERITO ALL'ARTICOLO 6)



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI

Servizio gestione forestale e antincendio boschivo

PERTINENZA DELL'EDIFICIO _____ **PERIODO** _____

GRUPPO _____

ELENCO FRUITORI PERTINENZE

n.	COGNOME	NOME	INDIRIZZO	DOCUM. ID.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				